



REGIONE MOLISE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

II DIPARTIMENTO

**SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE
FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE**
*Ufficio Vigilanza Produzioni Biologiche ed Ecosostenibili
Prodotti Fitosanitari, Certificazione Materiale Forestale, Ricerca
e Sperimentazione in materia di Tartufi*
Via G. Vico, 4 - 86100 Campobasso - tel. 0874-4291
Via Morrone, 48 Larino (CB) Tel. 0874-824617
regionemolise@cert.regione.molise.it



Comunicato fitosanitario

Gli imprenditori agricoli e/o contoterzisti preposti all'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, in possesso della prescritta abilitazione all'acquisto, uso e conservazione dei prodotti fitosanitari conseguita a seguito della formazione professionale ricevuta nei corsi di rilascio/rinnovo (PAN), sono tenuti a registrare i dati relativi ai trattamenti fitosanitari eseguiti sull'apposito Registro dei Trattamenti di cui all'art. 16 D. L.vo 150/12 e D. Inm. 22 Gennaio 2014, indipendentemente dal metodo di produzione adottato (convenzionale, integrato, biologico). Il Registro rappresenta documento aziendale, la cui compilazione è delegabile solo per mezzo delle procedure previste dal richiamato art. 16.

Dopo aver individuato la patologia/patogeno da combattere, per la scelta dei PF utilizzabili, fatta salva ogni diversa scelta aziendale, eventualmente consigliata dai consulenti tecnici preposti, è possibile consultare i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Molise 2023, pubblicati sul sito istituzionale del Servizio Fitosanitario Regionale, aree tematiche >fitosanitario dal Marzo 2023.

I Disciplinari sono redatti per tutte le colture potenzialmente presenti sul territorio regionale. Nel caso in cui una coltura non fosse presente, è possibile riferirsi ai disciplinari delle Regioni limitrofe e, in mancanza, alle Linee Guida Nazionali approvate pubblicate su Rete Rurale Nazionale.

I mezzi di lotta riportati sono di tipo agronomico, chimico e biologico.

Si consiglia di evitare trattamenti a calendario in assenza della malattia o in assenza di giustificate motivazioni circa il potenziale sviluppo dei patogeni di riferimento, fortemente legati alle singole realtà aziendali in termini di esposizione, sistemi di allevamento, scelte varietali, natura e gestione dei terreni.

Eventuali dati meteo sono acquisibili sui vari siti esistenti accessibili per ogni utente interessato.

La mancata compilazione del Registro dei Trattamenti, indipendentemente dalla compilazione di altri documenti aziendali prescritti da specifiche misure di sostegno/normativa comunitaria (PSR, SQNPI, Agricoltura Biologica), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, punto 13 del D. L.vo 150/12: “ *Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da*

500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.”

Per garantire atresì, l'efficacia dei trattamenti fitosanitari, si richiama anche l'ulteriore disposizione del D. L.vo 140/12, art. 24, punto “7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.”

Le aziende convenzionali, non aderenti ad alcun regime di qualità, non hanno alcun vincolo per il numero dei trattamenti o altre limitazioni d'uso presenti nei Disciplinari di Produzione Integrata, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni in etichetta dei singoli formulati commerciali.

ETICHETTA VINCOLANTE PER:

DOSE/VOLUME;

DOSE/ha;

SICUREZZA OPERATORI;

BUFFER ZONE;

DOSE MINIMA;

SOSTANZE RAMEICHE

L'espletamento della procedura comunitaria di cui al REG. (UE) 844/12, prevista per l'ottenimento del parere dell'EFSA, si è conclusa favorevolmente con la trasmissione del parere positivo alla Commissione europea per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, fino al 31 dicembre 2025, alle condizioni riportate negli allegati I e II del Reg. (UE) n. 2018/1981 del 13 Dicembre 2018.

COMPOSTI RAME	DI	DATA DI APPROVAZIONE	SCADENZA APPROVAZIONE	DISPOSIZIONI SPECIFICHE
IDROSSIDO RAME;	DI	1° Gennaio 2019	31 Dicembre 2025	Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II. Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno; — alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si
OSSICLORURO RAME;	DI			
OSSIDO DI RAME;				
POLTIGLIA BORDOLESE;				
SOLFATO DI RAME;				

		<p>applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;</p> <p>— alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.</p>
--	--	--

Con comunicato del Ministero della Salute- DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE -UFFICIO 7-Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari, del 31 Gennaio 2019, avente ad oggetto:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, sono state emanate nuove disposizioni e relative precisazioni operative per l'approvazione sostanze attive composti del rame e per il relativo utilizzo fitoiatrico in agricoltura convenzionale ed in quella ecosostenibile, integrata e biologica, e successivo ulteriore comunicato del Ministero della Salute avente ad oggetto "Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 Gennaio 2019, è stato disposto:

A parziale rettifica della frase sopra indicata, tenuto conto che il considerando 15 del citato Regolamento (UE) n. 2018/1981 specifica che "in particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno)" la sopraccitata frase da apporre in etichetta dovrà essere la seguente: **"Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno"**. Ad integrazione e chiarimento del comunicato del 31 gennaio 2019 in questione si precisa quanto segue:

1) Per i prodotti fitosanitari il cui utilizzo prevede un quantitativo medio di rame applicato inferiore a 4 kg/ha all'anno la frase suddetta non implica il superamento né delle dosi per singola applicazione né del numero di applicazioni riportate in etichetta. Pertanto, per tali prodotti, devono essere seguite tassativamente le prescrizioni riportate in etichetta in merito a dosi e numero di applicazioni.

2) Ai fini della tracciabilità, le suddette etichette dovranno riportare la seguente frase: "etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019".

3) In merito all'obbligo per i titolari di autorizzazione di rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, si specifica che i lotti a cui si fa riferimento sono quelli prodotti dopo il 31 marzo 2019.

4) Si specifica che l'etichetta che va presentata contestualmente all'istanza di rinnovo si riferisce al prodotto fitosanitario così come attualmente autorizzato ed è, pertanto, diversa da quella proposta all'interno del dossier allegato alla domanda di rinnovo che, invece, dovrà tenere conto dei dati contenuti nel suddetto dossier e dovrà essere valutata unitamente al dossier.

Nei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Molise approvati e pubblicati da Marzo 2023 sul sito istituzionale del Servizio Fitosanitario Regionale, per ogni coltura presente e, ***in particolare per la coltura vite da vino***, è riportata la seguente frase per le sostanze rameiche “28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura”, a titolo di raccomandazione e non in grassetto, significando che il limite riportato è da considerarsi non vincolante, ma gestibile dal singolo produttore secondo le necessità operative registrate, supportate da documentazione oggettiva, in aggiunta ai provvedimenti regionali di deroga e/o di riconoscimento di eventi calamitosi eccezionali già adottati.

In sintesi:

AGRICOLTURA CONVENZIONALE:

28/Kg/ha/anno sulla base di effettive situazioni comprensoriali e documenti giustificativi:

- relazioni agronomiche;
- analisi terreno/prodotti;
- carta dei suoli;
- dati metereologici aziendali
- comunicazioni ministeriali/regionali

AGRICOLTURA INTEGRATA:

si raccomanda l'utilizzo di 4 Kg/ha/anno

AGRICOLTURA BIOLOGICA:

Reg. (CE) 889/08- max 6 Kg/ha/anno – 30 Kg in 5 anni

VERIFICARE QUADRIENNIO PRECEDENTE PER I 30 KG;

VERIFICARE QUANTITATIVO ANNUALE 28 KG IN 7 ANNI REG. (UE) 18/48 e succ.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

RELAZIONE DEL PRODUTTORE AI SENSI DELL'ART. 63 Reg. (CE) 889/08 e Reg. (UE) 848/18

Per maggiore chiarezza si allegano disposizioni ministeriali relative

